Paola Minghetti

Legislazione farmaceutica

Nona edizione
(ISBN: 978-88-08-58004-7)

Aggiornamenti di giugno 2018

CAPITOLO 3
PROFESSIONI SANITARIE ED ESERCIZIO DELLA FARMACIA

- **PAGINA 160, il testo seguente sostituisce la Nota Art. 99 del paragrafo 3-1**

Nota Art. 99 Dal 1934 ad oggi, le professioni sanitarie e le arti ausiliarie hanno subito profondi cambiamenti, sia nel numero che nell'entità. Dopo la legge 11 gennaio 2018, n. 3, quelle riconosciute dal Ministero della salute sono le seguenti:
• farmacista, medico chirurgo, odontoiatra, veterinario, psicologo, biologo, fisico, chimico, osteopata, chiropratico;
• professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (infermiere, ostetrica/o, infermiere pediatrico);
• professioni sanitarie riabilitative (podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista-assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale);
• professioni tecnico-sanitarie (area tecnico-diagnostica: tecnico audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neuro fisiopatologia; area tecnico-assistenziale: tecnico ortopedico, tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, dietista);
• professioni tecniche della prevenzione (tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario);
• arti ausiliarie delle professioni sanitarie (massaggiatore capo bagnino stabilimenti idroterapici, ottico, odontotecnico, puericultrice;
• professioni sociosanitarie (operatori socio-sanitari, assistente sociale, sociologo, educatore professionale e gli eventuali nuovi profili professionali individuati).

In primo luogo, la legge riconosce come professione sanitaria, in aggiunta a quelle già esistenti, la professione del biologo, del fisico e del chimico e introduce due professioni sanitarie nuove e mai riconosciute quali chiropratico e osteopata (per specificare con esattezza l'ordinamento didattico relativo alla formazione universitaria in osteopatia e chiropratica bisognerà attendere i decreti MIUR in accordo con il Ministro della salute).
In secondo luogo, la legge trasforma gli attuali Collegi delle professioni sanitarie e relative Federazioni nazionali in Ordini delle stesse. Ogni professione avrà dunque il proprio Ordine di riferimento e, in tal senso, la nuova legge introduce:
• una nuova definizione di Ordini e relative Federazioni: essi sono enti pubblici non economici e agiscono come organi sussidiari (non più "ausiliari") dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale;

• la Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (e non più il Consiglio nazionale dei chimici);
• l'istituzione dell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici presso l'Ordine degli ingegneri;
• la formazione dell'area delle professioni socio-sanitarie: qui si collocano gli operatori sociosanitari, gli assistenti sociali, i sociologi, gli educatori professionali e gli eventuali nuovi profili professionali individuati.

Con il primo decreto attuativo (13.3.2018), al fine di valorizzare le professioni sanitarie e garantire la tutela al diritto della salute del cittadino, si sono costituiti gli Albi presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione: in tal modo risultano regolamentate le professioni fino ad oggi non ordinate. Il decreto ribadisce che l'esercizio della professione implica sempre l'iscrizione al relativo albo, anche nel caso dei dipendenti pubblici.
La legge n. 3/2018 istituisce, inoltre, una procedura generale per l'individuazione e il riconoscimento di nuove professioni sanitarie sulla base di accordi tra Stato, Regioni e Province autonome, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità. Tuttavia, l'individuazione di una professione sanitaria potrà anche seguire un percorso differente: il rappresentante di una categoria intenzionata ad ottenere il riconoscimento, potrà inviare una istanza motivata al Ministero della salute che, entro sei mesi, dovrà decidere circa l'istituzione di una nuova professione.

- **PAGINA 164, il testo seguente sostituisce la Nota Art. 102 del paragrafo 3-1**

Nota Art. 102 Nonostante il riordino delle professioni sanitarie, si precisa che, in materia di incompatibilità, viene confermato l'impianto normativo dell'articolo 102 TULS, in base al quale "*il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia*". Tuttavia, alla luce delle novità introdotte, il Ministero ha voluto chiarire alcuni punti. La giurisprudenza, infatti, ha sottolineato come il divieto di esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altre professioni sanitarie, debba ricadere sul singolo farmacista (criterio del "cumulo soggettivo"). Ciò significa che, fatta eccezione per la professione medica per la quale vige una incompatibilità assoluta (si tratta infatti di soggetti prescrittori che presentano un palese conflitto di interessi e, per tale motivo, il Consiglio di Stato ha stabilito che l'incompatibilità riguarda anche i medici non esercenti ma semplicemente iscritti all'Albo), non si può escludere la presenza di altri professionisti sanitari all'interno della farmacia. Nello specifico, la nota del Ministero della salute (n. 660 dell'8 febbraio 2018) puntualizza che la figura del biologo, abilitato e iscritto regolarmente al relativo Ordine, può certamente svolgere la propria attività di professionista sanitario presso le farmacie.

- **PAGINA 174, il testo seguente è in aggiunta al paragrafo 3-4-1:**

Le nuove procedure elettorali delle professioni sanitarie

Un secondo decreto attuativo della legge n. 3/2018 (15.3.2018) ha invece disciplinato le nuove procedure elettorali delle professioni sanitarie. Ogni Ordine, al fine di favorire l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale, elegge a scrutinio segreto il Consiglio direttivo, le Commissioni di Albo (quando l'Ordine comprende più professioni) e il Collegio dei revisori. Si precisa che, in prima convocazione, in assemblea devono avere espresso il proprio voto almeno i due quinti degli iscritti, mentre in seconda convocazione almeno un quinto. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Se l'Ordine decide di procedere tramite modalità telematiche, è necessario stabilire le procedure operative poi validate dalla Federazione, in tutti gli altri casi la votazione avviene a mezzo di schede bianche dotate del timbro dell'Ordine e sulle quali l'elettore potrà riportare il nome o i nomi dei candidati e la denominazione della lista.

Infatti, considerando che tutti gli iscritti all'albo sono eleggibili, è possibile presentarsi singolarmente o, al contrario, nell'ambito di una lista. Entrambe le candidature devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere e, ciascuna firma, deve essere autenticata dal presidente o da un suo delegato. Il voto potrà quindi essere espresso indicando:

- il nome della lista;
- tutti i nominativi compresi nella lista;
- uno o più nominativi compresi nella o nelle liste;
- il nome del candidato che si presenta singolarmente.

Il decreto indica inoltre la composizione dei seggi e le operazioni di scrutinio.

Il seggio elettorale è composto:

a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;

b) dal professionista sanitario più giovane d'età, presente all'assemblea, diverso dal presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o alla Commissione di albo nonché del Collegio dei revisori uscenti e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.

Il presidente, che deve in ogni caso preservare la segretezza del voto, verifica il raggiungimento del quorum prefissato e, se quest'ultimo non viene raggiunto, la votazione non è considerata valida. Al contrario, si procede al conteggio delle schede (quelle scrutinate devono essere conservate per 180 giorni, quelle nulle o contestate per 4 anni) ed è il presidente a notificare immediatamente i risultati al Ministero della salute, ai Ministeri della giustizia, dell'istruzione, dell'università della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, al tribunale civile e penale nonché alle federazioni degli Ordini e agli enti nazionali di previdenza e assistenza delle categorie (se previsti).

La proclamazione degli eletti deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del Consiglio direttivo, della Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti, mentre la distribuzione effettiva delle cariche istituzionali si compie entro otto giorni dall'avvenuta elezione. Si tenga presente che a parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'albo. In caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età.

Il decreto, infine, chiarisce che se i componenti degli organi eletti si riducono a meno della metà nel corso del quadriennio di carica, si procede ad elezioni suppletive per poter predisporre le sostituzioni fino alla scadenza.

Tutte le operazioni descritte si applicano anche alle procedure elettorali di rinnovo degli Organi delle Federazioni nazionali, ma non è esclusa la possibilità che siano le Federazioni stesse ad adottare specifici regolamenti da trasmettere, in ogni caso, al Ministero della salute.

- **PAGINA 181, il testo seguente sostituisce il paragrafo 3-5:**

Il Comitato centrale e il Consiglio nazionale della FOFI nel 1996 avevano approvato il testo del Codice deontologico corredato da un regolamento della pubblicità della farmacia che imponeva stretti vincoli alla promozione della farmacia. Dopo soli quattro anni (13.12.2000) il Consiglio nazionale ha approvato un nuovo codice e ha abolito il regolamento della pubblicità. Rispetto al testo precedente la modifica più rilevante è stata l'eliminazione della maggior parte dei vincoli sulla pubblicità che diventa quindi possibile purché basata su informazioni veritiere. Si affronta anche
il problema di internet e del doping.
Il testo più recente è stato approvato dal Consiglio nazionale il 7 maggio 2018; è organizzato in 15 titoli che riguardano i diversi possibili aspetti dell'attività professionale ed è integrato dal "Giuramento del Farmacista" (approvato dal CN il 15 dicembre 2005).
Il codice è stato modificato, anche alla luce del mutato quadro legislativo: prevede, ad esempio, il dovere di informare i pazienti circa l'esistenza di medicinali equivalenti (art. 15) e le regole sul trattamento dei dati e privacy (titolo XIV).
Altre novità di rilievo riguardano: l'esplicita condanna di comportamenti scorretti nei confronti dei colleghi (sfruttamento, discriminazione, mobbing, molestie, art. 21); principi generali per la preparazione di medicinali in farmacia e la spedizione delle ricette per i preparati magistrali (art. 9 e 28); indicazioni relative alla consegna a domicilio dei medicinali (art. 30); precisi obblighi da osservare nell'installazione di cartelli indicatori (art. 25).

Codice deontologico del Farmacista

Titolo I – Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1 *Definizioni*

1. Il Codice deontologico raccoglie le norme e i principi posti a garanzia del cittadino, della collettività e a tutela dell'etica, della dignità e del decoro della professione del farmacista ed è lo strumento di riferimento dell'Ordine professionale e degli iscritti all'Albo.

2. La Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti adotta il Codice deontologico in attuazione delle funzioni istituzionali svolte dalla stessa Federazione e dagli Ordini territoriali, anche nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. L'Ordine professionale è l'ente pubblico non economico che garantisce ai cittadini i requisiti di professionalità e la correttezza del comportamento degli iscritti.

Art. 2 *Ambito di applicazione*

1. È fatto obbligo agli Ordini di recepire il presente Codice deontologico, nonché di divulgare le disposizioni in esso contenute, di promuoverne la conoscenza e di verificarne il rispetto.

2. Tutti i farmacisti iscritti all'Albo sono tenuti a conoscere e osservare le norme e i principi contenuti nel presente Codice deontologico ed a tenere sempre, anche al di fuori dell'esercizio della professione, una condotta consona al proprio ruolo, tale da non portare in nessun caso discredito alla professione.

Titolo II – Principi e doveri generali

Capo I Doveri generali del farmacista

Art. 3 *Libertà, indipendenza e autonomia della professione*

1. Il farmacista deve:

a) dichiarare, al momento dell'iscrizione all'Albo, di aver letto il Codice deontologico;
b) rispettare i principi del giuramento professionale, che costituisce parte integrante del presente Codice deontologico;
c) operare in piena autonomia, libertà, indipendenza e coscienza professionale, conformemente ai principi etici propri dell'essere umano e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita, senza sottostare ad interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura;
d) nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza assicurare, con diligente professionalità, la presa in carico di ogni paziente, senza alcuna discriminazione, e perseguire il principio di universalità del Servizio Sanitario nella tutela della salute;
e) promuovere e divulgare trattamenti scientifici validati dalle autorità competenti e quindi di comprovata efficacia, anche con riferimento alle medicine non convenzionali;
f) osservare gli indirizzi di natura professionale e deontologica enunciati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti e dall'Ordine di appartenenza.

2. Al farmacista è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo:

a) l'esercizio abusivo della professione;
b) la dispensazione di farmaci in modo pericoloso per la salute pubblica;
c) ogni atto che configuri concorrenza sleale di cui all'art. 2598 del Codice Civile.

Art. 4 *Dovere di collaborazione con autorità ed enti sanitari*

1. Il farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Il farmacista è tenuto, in particolare, a collaborare e mettersi a disposizione delle autorità preposte in tutte le situazioni di calamità pubblica.

2. Il farmacista partecipa a campagne di prevenzione e di educazione sanitaria promosse o organizzate dalle competenti autorità di concerto con la Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti o con l'Ordine territoriale.

Art. 5 *Attività di sperimentazione e ricerca*

1. Il farmacista, nell'attività di ricerca e sperimentazione approvata dal competente Comitato etico, persegue il progresso scientifico, il cui obiettivo primario è quello di migliorare le conoscenze al fine di tutelare la salute dei pazienti.

Art. 6 *Medicine non convenzionali*

1. Il farmacista, nell'ambito delle sue competenze e prerogative professionali, garantisce un'informazione corretta e veritiera finalizzata ad evitare che il paziente si sottragga da trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia.

2. Il farmacista si impegna ad estendere la propria competenza professionale alle medicine non convenzionali.

Capo II Obblighi professionali del farmacista

Art. 7 *Distintivo professionale e camice bianco*

1. Nell'esercizio dell'attività professionale al pubblico il farmacista ha l'obbligo di indossare il camice bianco unitamente al distintivo professionale e ad un tesserino identificativo con indicazione del nome, del cognome, nonché del numero di iscrizione all'Albo e dell'Ordine di appartenenza. Il distintivo può essere integrato anche nel tesserino identificativo.

2. Il camice bianco unitamente ad un tesserino identificativo recante la relativa qualificazione è, altresì, indossato dai tirocinanti.

3. Il distintivo professionale è quello adottato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti e distribuito dall'Ordine territorialmente competente e può essere utilizzato solo dai farmacisti iscritti all'Albo che esercitano la professione nelle strutture pubbliche o private ove è prevista per legge la figura del farmacista. In caso di cancellazione dall'Albo, il tesserino dovrà essere restituito al competente Ordine territoriale.

4. Il direttore di farmacia pubblica o privata ed il farmacista responsabile degli esercizi commerciali di cui all'art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006, devono curare che il distintivo professionale unitamente al camice bianco siano prerogativa esclusiva del farmacista. Qualora il direttore o il farmacista responsabile non riescano a far rispettare le disposizioni del presente articolo dalla proprietà della farmacia o dell'esercizio di vicinato hanno il dovere di segnalare l'inosservanza all'Ordine.

Art. 8 *Dispensazione e fornitura dei medicinali*

1. La dispensazione del medicinale è un atto sanitario, a tutela della salute e dell'integrità psicofisica del paziente.

2. La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista, che assolve personalmente a tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità.

Art. 9 *Preparazione galenica di medicinali*

1. La responsabilità della preparazione galenica di medicinali è prerogativa esclusiva del farmacista.

2. Il farmacista, nella preparazione dei medicinali, è tenuto a osservare le procedure di allestimento previste dalla normativa, al fine di garantirne la qualità come presupposto di efficacia e sicurezza.

Art. 10 *Farmacovigilanza, aderenza e appropriatezza terapeutica*

1. Il farmacista concorre alla tutela della salute pubblica attraverso una puntuale osservanza delle norme di farmacovigilanza, provvedendo alla segnalazione di ADR alle autorità competenti.

2. Il farmacista pone in essere ogni utile iniziativa professionale volta ad assicurare l'aderenza alle terapie farmacologiche, contribuendo a garantire un maggiore livello di efficacia delle medesime a tutela della salute del paziente e di un corretto governo della spesa del Servizio Sanitario Nazionale.

3. Il farmacista collabora con il medico e con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di assicurare la migliore appropriatezza terapeutica.

Art. 11 *Formazione permanente e aggiornamento professionale*

1. La formazione permanente e l'aggiornamento sono presupposti per garantire l'appropriatezza e l'efficacia della prestazione professionale.

2. Il farmacista ha il dovere della formazione permanente e dell'aggiornamento professionale al fine di adeguare costantemente le proprie conoscenze al progresso scientifico, all'evoluzione normativa, ai mutamenti dell'organizzazione sanitaria e alla domanda di salute dei cittadini.

3. Il farmacista partecipa alle iniziative gratuite di formazione permanente e aggiornamento professionale alle quali la Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti o l'Ordine di appartenenza abbiano previsto la partecipazione, con particolare riferimento al dossier formativo di gruppo predisposto dalla Federazione stessa o dall'Ordine.

Art. 12 *Abuso e uso non terapeutico dei medicinali*

1. Il farmacista pone in essere ogni iniziativa di sua competenza professionale finalizzata al contrasto dell'uso, umano o veterinario, di medicinali o sostanze farmacologiche per finalità non terapeutiche e, in particolare, a fini di doping.

2. Il farmacista promuove l'automedicazione responsabile e scoraggia l'uso di medicinali di automedicazione quando non giustificato da esigenze terapeutiche.

3. Il farmacista, allorquando ne venga a conoscenza, ha il dovere di segnalare alla competente autorità i casi di abuso o uso non terapeutico di medicinali.

Titolo III – Rapporti con i cittadini

Art.13 *Pharmaceutical care e presa in carico del paziente*

1. Il farmacista deve assicurare il rispetto dei principi ispiratori della professione, anche promuovendo la pharmaceutical care e la presa in carico del paziente.

2. Il farmacista assicura che la prestazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale avvenga nel rispetto della normativa vigente e in conformità alle linee guida approvate dalla Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti.

Art. 14 *Libera scelta della farmacia*

1. Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini.

Art. 15 *Attività di consiglio e di consulenza*

1. Nell'attività di dispensazione, consiglio e consulenza professionale, il farmacista garantisce un'informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all'uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni e interazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione.

2. Il farmacista è tenuto ad informare il paziente circa l'esistenza di farmaci equivalenti.

Titolo IV – Rapporti con i medici, i veterinari e gli altri sanitari

Art. 16 *Rapporti con le altre professioni sanitarie*

1. La comunicazione tra i professionisti della sanità si ispira ai principi del rigore scientifico.

2. Il farmacista, nel rapporto con gli altri operatori della sanità, deve attenersi al principio del rispetto reciproco, favorendo la collaborazione, l'integrazione e la condivisione, nell'ambito delle rispettive competenze e correlate responsabilità, anche attraverso lo scambio di conoscenze ed informazioni.

Art. 17 *Comparaggio e altri accordi illeciti*

1. I rapporti con i sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali non devono essere motivati e condizionati da interessi o vantaggi economici nel rispetto della normativa vigente.

2. Costituisce grave abuso professionale incentivare, in qualsiasi forma, le prescrizioni mediche o veterinarie, anche nell'ipotesi in cui ciò non costituisca comparaggio.

3. Costituisce grave abuso e mancanza professionale acconsentire, proporre o accettare accordi tendenti a promuovere la dispensazione di medicinali finalizzata ad un loro uso incongruo o eccedente le effettive necessità terapeutiche per trarne un illecito vantaggio.

Art. 18 *Divieto di accaparramento di ricette*

1. Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere.

Titolo V – Rapporti professionali con i colleghi e i tirocinanti

Art. 19 *Dovere di collaborazione*

1. Il farmacista deve tenere nei confronti dei colleghi un comportamento improntato alla correttezza e alla collaborazione professionale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze.

2. Il farmacista che accoglie gli studenti in tirocinio pre lauream concorre, di concerto con l'Università e l'Ordine professionale, alla loro formazione, verificando che questi acquisiscano le necessarie competenze tecnico-professionali e deontologiche. La relativa presenza in farmacia deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche di natura regolamentare, ivi incluse quelle in materia di sicurezza.

Art. 20 *Controversie professionali*

1. Eventuali divergenze e controversie di natura professionale, per un tentativo di conciliazione, sono sottoposte alla valutazione dell'Ordine professionale, prima di adire le vie legali.

Art. 21 *Comportamenti disdicevoli nei rapporti con colleghi e collaboratori*

1. È deontologicamente sanzionabile:
a) porre in essere o favorire forme di sfruttamento dell'attività professionale dei colleghi;
b) indurre i colleghi, anche propri collaboratori, a comportarsi in modo non conforme alle disposizioni che disciplinano l'esercizio della professione o in modo contrario alla deontologia professionale;

c) porre in essere qualsiasi forma di discriminazione, molestia o mobbing nei confronti di colleghi o altri lavoratori.

Titolo VI – Rapporti con l'ordine professionale

Art. 22 *Dovere di collaborazione e comunicazione*

1. Il farmacista ha l'obbligo di prestare la massima disponibilità, collaborazione e rispetto nei rapporti con l'Ordine professionale per l'espletamento delle funzioni allo stesso attribuite dall'ordinamento.

2. Il farmacista ha l'obbligo di segnalare all'Ordine di appartenenza ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti contrari alle disposizioni che disciplinano l'esercizio della professione o comunque non conformi ai principi della deontologia professionale.

3. Il farmacista è tenuto a comunicare all'Ordine presso il quale è iscritto ogni variazione relativa ai dati inseriti nell'Albo professionale, negli elenchi e nei registri, nonché a quelli relativi alle specializzazioni e all'esercizio professionale ai fini del corretto svolgimento dei compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente.

Titolo VII – Pubblicità e informazione sanitaria

Art. 23 *Principi*

1. La pubblicità della professione di farmacista e l'informazione sanitaria, con qualunque mezzo diffuse, sono consentite nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità, trasparenza e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie. Esse devono essere funzionali all'oggetto e realizzate in modo consono alle esigenze di tutela della salute di cui la professione di farmacista è garante. Contestualmente all'attivazione della pubblicità, il farmacista è tenuto a trasmetterne il contenuto all'Ordine di appartenenza.

2. Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di esercenti altre professioni sanitarie o di strutture sanitarie.

3. Il farmacista non può accettare né proporre l'esposizione di comunicazioni pubblicitarie relative alla propria farmacia ovvero all'esercizio di cui all'art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie e socio-assistenziali. Qualora il direttore o il farmacista responsabile non riescano a far rispettare le disposizioni del presente articolo dalla proprietà della farmacia o dell'esercizio di vicinato hanno il dovere di segnalare l'inosservanza all'Ordine.

4. La pubblicità della farmacia, con qualunque mezzo diffusa, è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e trasparenza e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria a tutela e nell'interesse dei cittadini. Essa deve essere funzionale all'oggetto e realizzata in modo consono alle esigenze di salvaguardia della salute di cui la farmacia è presidio.

5. È conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati.

Titolo VIII – Attività professionale nella farmacia

Art. 24 *Organizzazione dell'esercizio della farmacia*

1. Il direttore è responsabile dell'organizzazione complessiva della farmacia e deve curare, in particolare, che l'esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio sociosanitario e centro di servizi sanitari.

2. Il direttore è garante e personalmente responsabile, nell'ambito della farmacia da lui diretta, del rispetto delle disposizioni di legge e di tutte le regole deontologiche vigenti che saranno applicate in maniera uniforme, omogenea e senza distinzioni.

3. Eventuali inosservanze alle previsioni che precedono saranno valutate in sede disciplinare, secondo criteri di omogeneità, par condicio ed uniformità e senza distinzioni in ordine alla proprietà della farmacia. Qualora la proprietà della farmacia non faccia osservare le prescrizioni del Codice deontologico il farmacista direttore ha il dovere di segnalare l'inosservanza all'Ordine.

Art. 25 *Insegna della farmacia e cartelli indicatori*

1. Salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze, la denominazione farmacia nell'insegna e l'emblema della croce, necessariamente di colore verde, sono obbligatorie.

2. I cartelli indicatori, da intendersi esclusivamente come i cartelli che indicano la direzione e la distanza per raggiungere la farmacia più vicina, anche in forma di freccia direzionale, devono essere installati nell'ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista nella pianta organica.

3. I cartelli indicatori devono riportare obbligatoriamente sia la direzione che la distanza della farmacia.

Art. 26 *Medicinali soggetti a prescrizione medica*

1. Il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.

2. Sono fatti salvi i casi di urgenza già regolati dalla normativa vigente e quelli in cui ricorra lo stato di necessità per salvare, chiunque ne faccia richiesta, dal pericolo immediato di un danno grave alla persona.

Art. 27 *Divieto di detenere e dispensare medicinali non autorizzati*

1. Il farmacista, fatta eccezione per i casi disciplinati da specifiche norme, non può detenere né dispensare, né promuovere medicinali industriali non autorizzati al commercio in Italia, ancorché prescritti su ricetta medica.

Art. 28 *Controllo sulla ricetta*

1. La dispensazione dei medicinali soggetti a prescrizione medica è subordinata alla verifica da parte del farmacista dei requisiti formali e sostanziali della ricetta, a garanzia della tutela della salute del paziente.

2. Qualora necessario, il farmacista, prima di procedere alla dispensazione del medicinale, prende contatto con il medico o veterinario prescrittore, riservatamente e in spirito di collaborazione, per il necessario chiarimento.

Art. 29 *Violazione di norme convenzionali*

1. Il rispetto delle disposizioni di natura professionale contenute negli atti convenzionali che disciplinano i rapporti tra il SSN e le sue articolazioni territoriali e le farmacie pubbliche e private costituisce per il farmacista preciso obbligo deontologico che, ove disatteso, forma oggetto di valutazione disciplinare.

Art. 30 *Consegna a domicilio dei medicinali*

1. La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica può essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale.

2. Il farmacista che pone in essere iniziative di consegna a domicilio dei medicinali deve assicurare che tale servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 14, 15 e 39 e deve garantire, oltre alla sicurezza, corrette condizioni di conservazione dei medicinali.

Titolo IX – Attività professionale negli esercizi commerciali di vicinato

Art. 31 *Prescrizioni per l'attività professionale negli esercizi commerciali*

1. Il farmacista responsabile dell'esercizio commerciale di cui all'art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, deve curare che l'esercizio sia organizzato in modo conforme alle normative vigenti.

2. Le eventuali insegne dell'esercizio commerciale di cui al comma 1 devono essere chiare e non ingannevoli. La relativa croce eventualmente esposta deve essere di colore diverso dal verde.

3. Il farmacista responsabile deve assicurare che nell'esercizio commerciale di cui al comma 1 non siano presenti o spedite ricette del SSN e non siano detenuti o dispensati medicinali con obbligo di ricetta medica, ad eccezione di quelli previsti dalla normativa vigente. Qualora il farmacista responsabile non riesca a far rispettare le disposizioni del presente articolo dalla proprietà dell'esercizio ha il dovere di segnalare l'inosservanza all'Ordine.

Titolo X – Attività professionale nell'industria farmaceutica

Art. 32 *Principi di comportamento*

1. Il farmacista che esercita la propria attività nell'industria farmaceutica deve tutelare la propria autonomia ed indipendenza professionale, nel rispetto delle previsioni contenute negli articoli 3 e 5.

Art. 33 *Farmacista informatore tecnico-scientifico*

1. Il farmacista informatore tecnico-scientifico deve promuovere la corretta conoscenza dei farmaci sulla base di esclusive valutazioni scientifiche.

Titolo XI – Attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private non aperte al pubblico

Art. 34 *Rapporti con gli altri sanitari e colleghi*

1. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private non aperte al pubblico deve agire su un piano di pari dignità e autonomia con gli altri sanitari e colleghi con i quali deve instaurare rapporti di costruttiva collaborazione professionale, nel rispetto dei reciproci ruoli.

2. Il farmacista, nei rapporti con i colleghi delle farmacie territoriali, deve favorire lo scambio di informazioni che possano consentire la realizzazione di un'assistenza farmaceutica adeguata alle necessità sanitarie nel tempo e nei luoghi in cui opera, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e con spirito collaborativo e di integrazione.

Art. 35 *Controllo sulla dispensazione dei medicinali*

1. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche deve vigilare scrupolosamente affinché, ove sia prevista la dispensazione diretta del farmaco al paziente, la consegna sia effettuata soltanto da farmacisti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14. Il farmacista deve, inoltre, curare che la dispensazione dei farmaci, su richiesta nominativa per uno specifico paziente con piano terapeutico o in "dose unitaria", avvenga, dalle strutture farmaceutiche di propria competenza alle unità operative, sotto il diretto controllo e la personale responsabilità di un farmacista. Nell'allestimento delle preparazioni galeniche, deve, altresì, rispettare le prescrizioni dell'art. 9.

Titolo XII – Attività professionale nell'ambito della distribuzione intermedia

Art. 36 *Doveri del direttore tecnico responsabile*

1. Il farmacista che opera nella distribuzione intermedia deve assicurare che tutti i medicinali siano conservati e trasportati nelle condizioni idonee. Egli garantisce che i medicinali siano ceduti esclusivamente a soggetti autorizzati alla distribuzione all'ingrosso o alla vendita diretta di medicinali, alle farmacie e agli esercizi di cui all'art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.

Titolo XIII – Vendita di medicinali tramite internet e prodotti diversi dai medicinali

Art. 37 *Vendita di medicinali tramite internet*

1. Le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all'art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, autorizzati ai sensi dell'articolo 112-quater del DLvo 219/2006, possono effettuare la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione tramite Internet o altre reti informatiche, nel rispetto delle specifiche tecniche e normative previste.

Art. 38 *Prodotti diversi dai medicinali*

1. Nell'attività di vendita di prodotti diversi dai medicinali, il farmacista ha l'obbligo di agire in conformità con il ruolo sanitario svolto, nell'interesse della salute del cittadino e dell'immagine professionale del farmacista.

Titolo XIV – Segreto professionale, riservatezza, trattamento dei dati e privacy

Art. 39 *Segreto professionale, riservatezza, trattamento dei dati e privacy*

1. La conservazione del segreto su fatti e circostanze dei quali il farmacista sia venuto a conoscenza in ragione della sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico, è un imprescindibile dovere morale, che il farmacista deve esigere anche dai collaboratori e dagli incaricati del trattamento dei dati personali. Il farmacista può rivelare fatti coperti dal segreto professionale nelle ipotesi previste dalla normativa vigente.

2. Il farmacista, nel trattamento dei dati personali, anche sensibili, è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati. Il farmacista assicura la non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici.

3. Per la valutazione della gravità dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, può essere preso in considerazione l'eventuale vantaggio economico ottenuto dal farmacista da altra persona e, parimenti, l'eventuale danno, anche morale, causato al paziente o familiare.

Titolo XV – Infrazioni al Codice deontologico

Art. 40 *Infrazioni al Codice deontologico e potestà disciplinare dell'Ordine*

1. Le infrazioni al presente Codice deontologico sono valutate in sede disciplinare dall'Ordine di appartenenza su proposta dell'Ufficio istruttorio regionale.

2. Il farmacista è sottoposto alla vigilanza deontologica da parte dell'Ordine nel cui ambito provinciale esercita l'attività professionale, ferma restando la competenza disciplinare spettante all'Ordine presso il quale il sanitario è iscritto.

3. L'Ordine professionale può convocare i farmacisti esercenti nell'ambito del territorio di sua competenza affinché forniscano chiarimenti in merito a specifiche condotte, avendo cura di informare il presidente dell'Ordine presso cui il sanitario è iscritto.

4. È sanzionabile qualsiasi violazione di norme di leggi o regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione di farmacista e il servizio farmaceutico nonché di provvedimenti o ordinanze emanati dalle competenti autorità per ragioni di igiene o sanità pubblica.

5. È sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell'esercizio della professione e comunque qualsiasi comportamento che abbia causato o possa causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino.

6. Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che hanno concorso a determinare la violazione.

7. Nell'esercizio di attività professionali all'estero, ove consentite, il farmacista italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche nazionali, nonché di quelle dello Stato in cui viene svolta l'attività che hanno natura prevalente sulle prime. Del pari il farmacista cittadino comunitario o di Paese extra UE, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto alla conoscenza e al rispetto della legislazione e delle norme deontologiche vigenti in Italia.

Il Giuramento del Farmacista rimane uguale e non è stato modificato

CAPITOLO 8
FARMACOPEA E PREZZI DEI MEDICINALI

- **PAGINA 445, Allegato B- Tabella dei costi di preparazione da sostituire**

Allegato B
(Decreto 22 settembre 2017, come modificato dal Decreto 13 dicembre 2017)

TABELLA DEI COSTI DI PREPARAZIONE

	Descrizione	Prezzo (euro)	Dispositivi, materiali di consumo e processi S.A.L. *(il cui costo risulta assorbito nel valore in euro riportato nella colonna "prezzo")*
1	**Preparazioni liquide (soluzioni fino a 2 componenti e fino a 2 operazioni tecnologiche)**	6,65	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. Eventuali siringhe per prelievi volumetrici.
	─ per ciascun componente in più sul prezzo finale	0,80	
	─ per ogni operazione tecnologica in più	2,30	
2	**Estratti liquidi e tinture (fino a 2 componenti e 2 operazioni tecnologiche)**	8,00	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. Siringa in plastica, filtro monouso (ad esempio filtro per siringa, carta da filtro o filtro a ditale)
	─per ogni componente in più sul prezzo finale	0,80	
	─per ogni operazione tecnologica in più	2,30	
3	**Emulsioni, sospensioni e miscele di olii (fino a 2 componenti e 2 operazioni tecnologiche, fino a 250 g)**	13,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. Eventuali siringhe per prelievi volumetrici.
	─ per ogni g 100 in più oltre i g 250	0,70	
	─ per ogni componente in più sul prezzo finale	0,70	
	─ per ogni operazione tecnologica in più	2,30	
4.	**Preparazioni semisolide per applicazione cutanea e paste (per 20 unità) (fino a 2 componenti e 2 operazioni tecnologiche, fino 50 g)**	13,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
	─ per ogni g 50 in più oltre i g 50	0,75	
	─ per ciascun componente in più sul prezzo finale	0,75	
	─ per ogni operazione tecnologica in più	2,30	
5.	**Polveri composte e piante per tisane (fino a 2 componenti e 2 operazioni tecnologiche)**	6,65	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
	─ per ogni componente in più sul prezzo finale	0,75	
	─ per ogni operazione tecnologica in più	2,30	
6.	**Cartine e cachets (fino a 1 componenti e 3 operazioni tecnologiche, per 10 unità)**	11,00	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
	─ oltre le prime 10 per ogni unità in più	0,25	
	─ per ogni unità in meno, sottrarre	0,35	
	─ per un componente in più fino a un massimo di 4	0,60	
	─ per ogni operazione tecnologica in più	2,30	

7.	**Capsule (fino a 1 componente e 3 operazioni tecnologiche, per 120 unità)**	22,00	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
	─ oltre le prime 120 per ogni 10 unità o frazione in più	2,00	
	─ per ogni 10 unità o frazione in meno, sottrarre	1,00	
	─ per un componente in più fino a un massimo di 4	0,60	
	─ per ogni operazione tecnologica in più	2,30	
8.	**Compresse e gomme da masticare medicate (fino a 4 componenti e 3 operazioni tecnologiche, per 100 unità)**	33,25	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
	─ oltre le prime 100 per ogni 10 unità o frazioni in più	3,00	
	─ per ogni 10 unità o frazione in meno, sottrarre	2,00	
	─ per ogni operazione tecnologica in più	2,30	
9.	**Pillole, pastiglie e granulati (fino a 100 g) (fino a 1 componente e 4 operazioni tecnologiche)**	19,95	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
	─ oltre le 20 unità o 100 g per 10 unità o 50 g o frazione in più	0,15	
	─ per ogni 10 unità o 50 g o frazioni in meno, sottrarre	0,30	
	─ per ciascun componente in più sul prezzo finale fino al massimo di 4	0,60	
	─ per ogni operazione tecnologica in più	2,30	
10.	**Preparazioni semisolide per uso orale veterinario (fino a 2 componenti e 3 operazioni tecnologiche, per 5 unità o fino a 50 g)**	13,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
	─ oltre le prime cinque unità ogni unità in più o per 10 g in più	0,30	
	─ per ogni unità o per 5 g in meno, sottrarre	0,80	
	─ per ciascun componente in più sul prezzo finale	0,60	
	─ per ogni operazione tecnologica in più	2,30	
11.	**Suppositori e ovuli (fino a 3 componenti e 4 operazioni tecnologiche, per 6 unità)**	13,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
	─ per ogni unità in più	0,60	
	─ per ogni unità in meno, sottrarre	1,10	
	─ per ciascun componente in più sul prezzo finale	0,60	
	─ per ogni operazione tecnologica in più	2,30	
12.	**Colliri e preparazioni oftalmiche semisolide (fino a 2 componenti, 4 operazioni tecnologiche per un flacone fino a 10 mL o 10 g)**	31,65	Camice monouso sterile, siringhe sterili, filtri per sterilizzazione, guanti sterili, cuffia monouso, mascherina monouso, calzari monouso.
	─ per ogni componente in più sul prezzo finale	5,00	Il costo dell'eventuale dispositivo di filtrazione o dei processi di
	─ per ogni operazione tecnologica in più	10,00	sterilizzazione è incluso nel valore della colonna "Prezzo"
13.	**Soluzioni e sospensioni sterili (fino a 100 mL e 2 operazioni tecnologiche)**		Camice monouso sterile, cuffia, guanti sterili, mascherina, calzari monouso, siringhe sterili di vario volume per prelievo, aghi (anche dotati di filtro se necessario), garze sterili, connettori,
	Diluizione, miscelazione fino a 2 componenti già sterili		
	─ ripartizione fino a 10 unità	53,00	

	─ per ogni unità in più	0,40	spike, filtri (se necessari),
	─ per ciascun componente in più sul prezzo finale	1,00	sacca/flacone/pompa elastomerica/siringa sterile da riempire,
	─ per ogni operazione tecnologica in più	10,70	alcool al 70 (o analogo disinfettante
	─ per ogni 250 mL in più o frazioni	4,00	ferri). Il costo dell'eventuale dispositivo di filtrazione o dei processi di sterilizzazione è incluso nel valore della colonna "Prezzo"
14.	**Emulsioni sterili (fino a 100 mL e 2 operazioni tecnologiche)**		Camice monouso sterile, cuffia, guanti sterili, mascherina, calzari monouso,
	─ fino a 8 componenti	65,00	siringhe sterili di vario volume per
	─ per ogni unità in più	0,40	prelievo, aghi (anche dotati di filtro se
	─ per ciascun componente in più sul prezzo finale	1,00	necessario), garze sterili, connettori, spike, filtri (se necessari),
	─ per ogni operazione tecnologica in più	10,70	sacca/flacone/pompa
	─ per ogni 250 mL in più o frazioni	4,00	elastomerica/siringa sterile da riempire, alcool al 70 (o analogo disinfettante ferri). Il costo dell'eventuale dispositivo di filtrazione o dei processi di sterilizzazione è incluso nel valore della colonna "Prezzo"
15.	**Triturazioni e diluizioni omeopatiche (1 componente e 3 operazioni tecnologiche fino a 30 g o 30mL)**	11,00	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
	─ per ogni componente in più	1,00	
	─ per ogni operazione tecnologica fino a un massimo di 100	0,10	
	─ Per ogni 30 g o 30 mL o frazioni in più	0,50	
16.	**Pillole omeopatiche (fino a 2 componenti e 3 operazioni tecnologiche e fino 4 g))**	11,00	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
	─ per ogni componente in più	1,00	
	─ per ogni operazione tecnologica in più fino a massimo 100	0,10	
	─ Per ogni 4 g in più	0,50	
17.	**Smaltimento e sanificazione** In caso di allestimento di preparazioni magistrali contenenti sostanze citotossiche, mutagene, teratogene, biologiche ed emoderivate.	2,50	

Note

1. L'eccipiente, anche se non è considerato componente e non è espressamente indicato in ricetta, va esplicitato in etichetta e tariffato senza essere conteggiato come componente aggiuntivo.
2. La scelta del/i contenitore/i primario/i è strettamente legata alla garanzia di qualità del farmaco allestito ed alla sicurezza nella manipolazione/somministrazione da parte dell'utente finale. Il contenitore viene tariffato al costo.
3. Qualora sia necessario o espressamente richiesto dal medico ricorrere allo sconfezionamento di un medicinale industriale dotato di AIC, questo si considera come un componente della relativa forma farmaceutica allestita. Sulla ricetta o sul foglio di lavorazione si indica nome, lotto e data di scadenza del medicinale utilizzato che, esaurito o meno, si consegna all'utente unitamente al foglietto illustrativo.
4. Per operazioni tecnologiche si intendono ad esempio, non in via esclusiva: pesata, misura volumetrica, dissoluzione, diluizione, miscelazione, ripartizione, riscaldamento, sterilizzazione, filtrazione, triturazione, polverizzazione, setacciatura, test analitici, misura del pH.

CAPITOLO 9
DISCILPLINA DI DISPENSAZIONE AL PUBBLICO DEI MEDICAMENTI

- **PAGINA 472, il testo seguente è in aggiunta al paragrafo 9-4**

Con circolare n. 10976 del 24.5.2018, la FOFI ha chiarito alcune questioni relative alla vendita online dei medicinali. In particolare ha ribadito che, in ogni caso, non è consentito l'utilizzo di siti web intermediari, piattaforme per l'e-commerce (marketplace) ovvero applicazioni mobile per smartphone o tablet (app), funzionali alla gestione online dei processi di acquisto, in quanto la vendita online è ammessa unicamente ai soggetti autorizzati. Tali piattaforme tecnologiche, infatti, prevedono un meccanismo in contrasto con il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini indicato dall'art. 15 della legge n. 475/1968: la scelta del prodotto viene effettuata dall'utente ma il venditore è selezionato dal sistema. La nota chiarisce inoltre che il titolare di farmacia in possesso anche dell'autorizzazione alla distribuzione può vendere online solo i medicinali acquistati dalla farmacia con il codice univoco della stessa e conservati presso il magazzino precisando che il prezzo online non può essere diverso da quello praticato nella sede fisica della farmacia o della parafarmacia. Si precisa infine che, se il titolare non è già in possesso del medicinale richiesto, non può vendere online. Ai sensi dell'art. 122 del TULS, per i titolari di farmacia e parafarmacia che vendano online i medicinali non soggetti a prescrizione medica senza aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente, è stabilita la sanzione amministrativa da 51,65 a 516,46 euro (vedi anche par. 5-4).